



# CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

Al personale docente  
Al personale tecnico e amministrativo  
Agli studenti

Il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" (GU Serie Generale n. 4 del 07-01-2022) modifica le norme di accesso all'Istituto, adottate con circolare prot. 5502/2021 del 23/08/2021 che si conferma integralmente, integrandole con ulteriori obblighi che di seguito si riassumono:

## **OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE AFAM / OBBLIGO VACCINALE NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'art. 2 del DL 1/2022 prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, integrando con il comma 1-bis, l'art. 4-ter del DL 44/2021. **Si applica dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 compreso a tutto il personale, indipendentemente dalle mansioni e dall'età** (in questa sede si fa presente che indistintamente dall'impiego il Decreto citato ha imposto l'obbligo vaccinale per tutti i residenti in Italia che abbiano compiuto i 50 anni di età).

Quanto disposto per il personale AFAM si integra con quanto disposto, più in generale, per i luoghi di lavoro come indicato nell'art. 1, c. 1, DL 1/2022 che introduce l'art. 4-quinquies al DL 44/2021, estendendo l'impiego delle certificazioni vaccinali e di guarigione ai luoghi di lavoro.

Vige pertanto l'obbligo di possedere ed esibire all'entrata il c.d. "green pass rafforzato" (art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021) ottenibile con:

"a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; [...]

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo."

L'art. 4-quinquies, comma 2, DL 44/2021, stabilisce che il datore di lavoro (il Direttore per quanto indicato in premessa) è tenuto "a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro."

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati (comma 2, art. 4-ter, DL 44/2021) e il Direttore assicura il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Il presente comma è autorizzazione implicita dal trattamento dei dati strettamente necessari per la finalità indicata.

L'art. 4-quinquies, comma 3, DL 44/2021, conferma che obbligo di possesso e di sottoporre a verifica la certificazione riguardano tutti coloro che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo in Conservatorio. Le verifiche delle certificazioni sono effettuate all'ingresso con le modalità già adottate fino ad ora, cioè con utilizzo della App Verifica C-19 autorizzata dal Governo italiano nel rispetto della privacy con la funzione "green pass rafforzato".

Il comma 4 prevede la seguente misura:


*"I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. [...]"*

Il comma 5 prevede il divieto di accesso al luogo di lavoro in assenza del "green pass rafforzato":

*"È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1."*

L'eventuale violazione è sanzionata come previsto dal comma 6:

*"La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma,*



# CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.”

La sanzione viene irrogata dal Prefetto. L’ammenda va da 400 a 1.000 Euro per il mancato possesso ed esibizione del “green pass rafforzato”, mentre in caso di accesso al posto di lavoro senza “green pass rafforzato” la sanzione è da un minimo di 600 a un massimo di 1.500 Euro. Ciò non esime dalle sanzioni disciplinari, previste dal CCNL vigente per violazione delle norme di sicurezza e di obblighi di servizio, violazioni che possono portare anche al licenziamento.

Per il solo personale di cui all’art. 4 quater comma 2 (soggetti che per disposizioni mediche certificate non possano essere sottoposte a vaccinazione o al differimento della stessa) per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Nel caso dei docenti, potranno essere valutate o il differimento delle lezioni o l’erogazione in modalità a distanza, previa autorizzazione del Direttore. **Le soluzioni individuate devono essere valutate caso per caso, e potranno essere adottate solo in presenza di un certificato di esenzione e non possono in alcun modo essere elusive dell’obbligo vaccinale.**

## ACCESSO IN ISTITUTO

### Fino al 31 gennaio 2022:

Valgono le disposizioni vigenti, già recepite con la Circolare prot. 5502/2021 del 23/08/2021 a cui si rinvia.

Per chiunque acceda all’Istituto, rimangono in vigore: autodichiarazione in accesso, misurazione della temperatura corporea con termoscanner in entrata, obbligo di mascherina indossata in tutti i locali al chiuso (ad eccezione dei casi autorizzati), distanziamento di almeno un metro, lavaggio/disinfezione frequente delle mani, frequente ricambio d’aria nei locali utilizzati (con finestre aperte ogni qualvolta ciò sia possibile). Vigè il divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

### Dal 1° febbraio 2022, si applica quanto segue:

**Per gli studenti**, fino al 31 marzo 2022 (salvo ulteriori proroghe o diversa normativa di riferimento) tutti gli studenti degli Istituti AFAM sono obbligati a possedere e sono tenuti ad esibire il c.d. “green pass base”. Sono esclusi da tale obbligo coloro che hanno un’età inferiore a 12 anni. Non sono previste altre eccezioni all’esibizione del “green pass” previsto dall’art. 9-ter, c. 1, DL 52/2021.

Per gli studenti da 6 a 12 anni permane l’obbligo della mascherina indossata. Gli studenti sotto i 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’adozione dei dispositivi, previa presentazione al Direttore di specifica documentazione, sono esentati dall’uso della mascherina, ma sono comunque tenuti al rispetto della distanza interpersonale non inferiore a un metro.

**Per il personale, fino al 15 giugno 2022 è previsto l’obbligo di “green pass rafforzato”.** Si rinvia a quanto indicato in OBBLIGO VACCINALE “OVER 50”, OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE AFAM.

## ACCESSO AGLI SPETTACOLI E ALLE ATTIVITÀ CON PRESENZA DI PUBBLICO

Per il pubblico, l’accesso agli spettacoli organizzati dal Conservatorio avviene con presentazione di “green pass rafforzato”, mascherina FFP2 regolarmente indossata per tutta la durata dello spettacolo, prenotazione obbligatoria del posto, oltre al rispetto delle norme generali di accesso e ai limiti di capienza secondo la normativa vigente al momento di svolgimento dello spettacolo.


Per il personale e gli studenti, l’accesso avviene con le norme previste in Istituto.

## DIDATTICA

Per quanto concerne l’espletamento delle attività didattiche, si continua a far riferimento alla nota del Ministro Messa del 07/08/2021, nella quale viene ribadito il principio - al quale, tutte le università e le Istituzioni AFAM si erano già conformate nel corso dell’ultimo anno accademico - dello svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curricolari, adottando le prescritte misure di sicurezza sopra indicate.

Nella stessa nota viene ribadita l’applicabilità, in quanto non incompatibili, delle disposizioni previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e, in particolare, del comma 2, art. 23, di seguito richiamato:

*“2. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curricolari delle università e delle*



CONSERVATORIO DI MUSICA  
**BENEDETTO MARCELLO**  
VENEZIA

*istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui al presente comma non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.*

IL Direttore Amministrativo  
Dott. Carmelo Sorgon

IL DIRETTORE  
M° Roberto Gottipavero